

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000226-31/05/2019-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive e successive modificazioni, c. d. legge obiettivo, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c);

VISTO l’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare il comma 3, il quale prevede che per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può: *“avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell’8 maggio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 15 aprile 2002, con il quale è stato istituito il Servizio per l’Alta sorveglianza sulle Grandi Opere e ne sono stati definiti i relativi compiti;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, ne sono stati definiti i relativi compiti ed è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione precedentemente istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 602634 del 23 novembre 2018, pervenuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 26 novembre 2019;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Dicastero cui fanno capo le funzioni concernenti la realizzazione delle opere e degli interventi per l’infrastrutturazione del Paese ed il miglioramento della mobilità e dei servizi di trasporto, si pone tra i principali “attori” nella promozione e nell’attuazione di politiche volte al superamento della delicata fase economica che tutta l’Europa sta attraversando;

RITENUTO, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia un ruolo centrale nella definizione delle priorità infrastrutturali del Paese e che tale ruolo possa svolgersi solo attraverso l’implementazione della funzione di indirizzo e di pianificazione strategica in materia infrastrutturale;

RITENUTO, peraltro, che nell’ambito della realizzazione delle opere e degli interventi per l’infrastrutturazione del Paese si debba procedere attraverso il superamento delle procedure straordinarie in favore di procedure ordinarie, in modo da implementare da un lato l’efficiente utilizzo delle risorse, dall’altro favorire la trasparenza e la chiarezza nelle responsabilità di gestione;

CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di operare una netta distinzione tra i compiti gestionali, ivi compresa la verifica sulla realizzazione degli interventi, da ricondurre in capo alle competenti strutture amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a ciò istituzionalmente preposti;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATA l'esigenza di procedere ad una revisione del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, in relazione ai compiti di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture connessi con la riforma del codice dei contratti pubblici e con il nuovo processo di pianificazione delle infrastrutture del Paese;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, opera la "Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza".
2. La "Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza" è posta alle dipendenze funzionali del Ministro, che formula l'indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la rete infrastrutturale del Paese, la Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 1 svolge compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca, progettazione, supporto e alta consulenza nelle materie istituzionalmente affidate al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ivi compreso il supporto alla comunicazione istituzionale connessa alla progettazione ed alla realizzazione delle infrastrutture. La medesima Struttura svolge, altresì, compiti di supporto alle funzioni di Alta sorveglianza di pertinenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di monitoraggio sulle infrastrutture strategiche, nonché sull'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di promozione e sviluppo della rete infrastrutturale.
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 di indirizzo e pianificazione strategica, la Struttura Tecnica di Missione, provvede, fra l'altro, a:
 - a) dare priorità agli investimenti riguardanti la sicurezza delle infrastrutture ed il miglioramento della qualità dei servizi;
 - b) efficientare l'utilizzo delle infrastrutture mediante l'impiego delle tecnologie;
 - c) promuovere lo sviluppo delle *smart road* e della guida autonoma;
 - d) promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile;
 - e) promuovere lo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale digitale (PLN);



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- f) fornire il supporto scientifico e tecnologico-specialistico alle attività del Ministero nell'ambito delle politiche relative al settore spaziale ed aerospaziale, compresi l'accesso allo spazio e le applicazioni del settore.
3. Nell'ambito della Struttura Tecnica di Missione è istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) del Ministero, con il compito di garantire il supporto tecnico nella programmazione e nel monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, in particolare verificando ed analizzando le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post dei programmi e dei progetti di investimento. I componenti di detto Nucleo sono nominati dal Coordinatore nell'ambito del personale del ministero e della Struttura Tecnica di Missione, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

(Attribuzione delle competenze gestionali al Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ai sensi dell'articolo 2 decreto 4 agosto 2014 n. 346)

1. I sottoelencati compiti gestionali in materia di strade, autostrade, sistemi idrici, edilizia e interventi speciali, sviluppo del territorio, programmazione e progetti internazionali sono ricondotti *ratione materiae* esclusivamente alle competenze delle Divisioni del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, già definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 346 del 2014:

- a) istruttoria delle richieste di finanziamento delle attività progettuali di settore inerenti le infrastrutture strategiche;
- b) promozione, acquisizione e valutazione dei pareri istruttori sui progetti ai fini della predisposizione delle proposte tecnico-amministrative da sottoporre all'approvazione del CIPE;
- c) convocazione e gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti volti all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche;
- d) redazione di pareri sugli schemi dei contratti di mutuo per l'attualizzazione dei contributi concessi dal CIPE;
- e) supporto delle attività dei Commissari straordinari ex articolo 214, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- f) redazione di pareri richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici in ordine ai procedimenti realizzativi delle grandi opere;
- g) istruttoria delle istanze di accesso agli atti amministrativi concernenti le opere di legge obiettivo;
- h) predisposizione degli atti necessari alla difesa dell'amministrazione nel contenzioso riguardante le infrastrutture strategiche;
- i) esame di ogni altra questione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria attinente le varie fasi del procedimento realizzativo delle infrastrutture strategiche;
- j) individuazione delle situazioni di criticità nell'avanzamento dell'iter realizzativo delle opere strategiche;
- k) formulazione di proposte o iniziative per la risoluzione delle criticità riscontrate;
- l) svolgimento, eventualmente in collaborazione con le regioni, le provincie autonome e gli altri enti interessati, con oneri a proprio carico, delle attività di supporto al CIPE per la



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

vigilanza delle attività di affidamento svolte dai soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;

- m) svolgimento delle attività di verifica sulla realizzazione degli interventi.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere g) ed h), sono riconducibili, per quanto di specifica competenza, alle attività:
- a) della Divisione 3 *"Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata."* della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
 - b) della Divisione 1 *"Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso"* e della Divisione 2 *"Opere pubbliche di competenza statale"* della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - c) della Divisione 2 *"Programmazione della rete ANAS S.p.A."*, della Divisione 3 *"Attività di concedente della rete stradale e autostradale"*, della Divisione 5 *"Attuazione leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale"* e della Divisione 6 *"Disciplina tecnica delle infrastrutture stradali"* della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
 - d) della Divisione 1 *"Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso"*, della Divisione 3 *"Infrastrutture idriche ed elettriche"* e della Divisione 4 *"Coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori"* della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
 - e) della Divisione 4 *"Analisi investimenti"*, della Divisione 5 *"Analisi esecuzione degli investimenti"* e della Divisione 7 *"Analisi economico – finanziarie e aggiornamento o revisione del piano economico finanziario"* della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali.
3. I compiti di cui al comma 1, lettere g) e h), ivi comprese le attività di cui all'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconducibili, per quanto di specifica competenza di ciascuna Direzione generale, alle attività delle Divisioni afferenti gli affari generali ed il contenzioso laddove previste ovvero delle Divisioni competenti *ratione materiae*, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 346 del 2014.

Art. 4

(Attribuzione delle competenze gestionali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2014 n. 346)

1. I sottoelencati compiti gestionali, in materia di infrastrutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e metropolitane, sono ricondotti *ratione materiae* esclusivamente alle competenze delle Divisioni del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, già definite dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 346 del 2014:

- a) istruttoria delle richieste di finanziamento delle attività progettuali di settore inerenti le infrastrutture strategiche;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- b) promozione, acquisizione e valutazione dei pareri istruttori sui progetti ai fini della predisposizione delle proposte tecnico-amministrative da sottoporre all'approvazione del CIPE;
 - c) convocazione e gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti volti all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche;
 - d) redazione di pareri sugli schemi dei contratti di mutuo per l'attualizzazione dei contributi concessi dal CIPE;
 - e) supporto delle attività dei Commissari straordinari ex art. 214, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - f) redazione di pareri richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici in ordine ai procedimenti realizzativi delle grandi opere;
 - g) istruttoria delle istanze di accesso agli atti amministrativi concernenti le opere di legge obiettivo;
 - h) predisposizione degli atti necessari alla difesa dell'amministrazione nel contenzioso riguardante le infrastrutture strategiche;
 - i) esame di ogni altra questione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria attinente le varie fasi del procedimento realizzativo delle infrastrutture strategiche;
 - j) individuazione delle situazioni di criticità nell'avanzamento dell'iter realizzativo delle opere strategiche;
 - k) formulazione di proposte o iniziative per la risoluzione delle criticità riscontrate;
 - l) svolgimento, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati, con oneri a proprio carico delle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento svolte dai soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
 - m) svolgimento delle attività di verifica sugli interventi.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1, ad eccezione delle lettere g) ed h), sono riconducibili, per quanto di competenza, alle attività:
- a) della Divisione 2 " *Infrastrutture ferroviarie contratto di programma*" della "Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
 - b) della Divisione 2 " *Attività finanziaria e contabile*", della Divisione 4 " *Ferrovie secondarie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili*" e della Divisione 5 " *Sistemi di trasporti rapido di massa*" della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;
 - c) della Divisione 2 " *Vigilanza Amministrativo-contabile sulle Autorità Portuali, servizi ed attività ancillari nei Porti e funzioni statali residuali in materia di demanio marittimo*" della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne;
 - d) della Divisione 4 " *Aeroporti, sistemi aeroportuali e sicurezza dell'aviazione civile*" della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
 - e) della Divisione 1 " *Intermodalità e interporti-Interventi finanziari*" della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
3. I compiti di cui al comma 1, lettere g) e h), sono riconducibili, per quanto di specifica competenza di ciascuna Direzione generale, alle attività delle Divisioni afferenti gli affari generali ed il contenzioso laddove previste ovvero delle Divisioni competenti *ratione materiae*, nell'ambito



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 346 del 2014.

Art. 5

(Composizione)

1. La dotazione organica della Struttura tecnica di Missione è costituita da un Coordinatore, nominato con decreto del Ministro, a tempo pieno, scelto fra gli esperti di cui ai successivi commi 2 e 3, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate e fino ad un massimo di 79 unità individuate con le modalità di cui ai successivi commi.
2. Nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 1, per i compiti di alta consulenza, possono essere chiamati a comporre la Struttura Tecnica di Missione, fino ad un massimo di 15 unità, esperti nominati con decreto del Ministro, individuati, previa selezione di cui al successivo comma 7, sulla base dei *curricula* e delle esperienze maturate anche in ambito internazionale, tra professionisti, *manager* e amministratori di elevata qualificazione ed esperienza professionale maturata presso Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici o privati operanti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, nonché Università, pubbliche o private legalmente riconosciute, nelle medesime materie.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, la Struttura Tecnica di Missione può altresì avvalersi di esperti, anche a tempo parziale, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, previa selezione di cui al successivo comma 7, possono, inoltre, essere chiamati a comporre la Struttura Tecnica di Missione, quali collaboratori, progettisti ed esperti, nel limite di 20 unità, nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, possono essere chiamati a comporre la Struttura Tecnica di Missione, quali funzionari, esperti di alta specializzazione e professionalità, anche in materia di informazione e comunicazione istituzionale, in tal caso nel limite di 3 unità, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore al biennio, fino a un massimo di 20 unità.
6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, la Struttura Tecnica di Missione può altresì attribuire, a titolo gratuito, incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nel limite massimo di 5 unità, tenuto conto del quadro normativo vigente in materia. A detti esperti spetta unicamente il rimborso per le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico, secondo le modalità e nei limiti stabiliti per i dirigenti di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le selezioni degli esperti di cui ai commi 2 e 4 vengono effettuate tramite: I) pubblicazione di un avviso - che individui i requisiti e dettagli i criteri di valutazione - sulla pagina istituzionale del sito *internet* dell'amministrazione, aperto per almeno 10 giorni consecutivi; II) raccolta delle manifestazioni di interesse pervenute, corredate dalla documentazione atta ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso; III) selezione sulla base dei titoli professionali. Non si forma



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

graduatoria di merito. La selezione degli esperti di cui al comma 5) avviene nel rispetto della normativa generale relativa alle assunzioni a tempo determinato per le Pubbliche Amministrazioni.

8. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Struttura Tecnica di Missione può essere, altresì, assegnato un contingente di personale massimo stabilito complessivamente in 17 unità composto da dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Possono inoltre essere assegnati alla Struttura Tecnica di Missione fino ad un massimo di 3 dirigenti di seconda fascia delle pubbliche amministrazioni, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rendendo conseguentemente indisponibili altrettanti posti nell'ambito della dotazione organica del Ministero e la relativa quota di posizioni assegnabili *ex art.* 19, comma 6.

9. Il personale non dirigenziale di cui al comma 8, potrà svolgere prestazioni di lavoro straordinario nei limiti orari fissati dalla normativa, dal quadro regolatorio e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, autorizzate e certificate dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione.

10. Oltre al contingente di cui al comma 1, la Struttura Tecnica di Missione, anche previa stipula di convenzioni, a titolo non oneroso, può avvalersi di personale in posizione di distacco proveniente da Società a partecipazione pubblica che abbiano competenze e finalità attinenti ai compiti della Struttura medesima. Il conferimento dell'incarico non costituisce ad alcun titolo rapporto di pubblico impiego.

11. Ai componenti della Struttura Tecnica di Missione sono rimborsate, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo le norme vigenti in materia per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, le spese di viaggio, vitto e alloggio, relativamente a trasferte preventivamente autorizzate dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione o, su sua delega e limitatamente a quelle che si svolgono in ambito nazionale, dai dirigenti e/o dal personale con incarichi di funzione dirigenziale di cui al precedente comma 8. Il Coordinatore fissa, con propria determina, l'ammontare complessivo annuo massimo delle spese di missione rimborsabili per categoria di esperti.

12. Al Coordinatore ed ai componenti della Struttura Tecnica di Missione si applicano le disposizioni vigenti in tema di limiti retributivi, incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni.

13. I componenti della Struttura tecnica per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 10 decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro ed i relativi contratti o rapporti cessano di avere efficacia oltre la detta data, senza che sia prevista la corresponsione di alcun indennizzo per detta previsione di cessazione anticipata del contratto o del rapporto.

14. Il personale di cui ai commi 5 e 8 assegnato alla medesima Struttura decade automaticamente ove non confermato entro trenta giorni dalla data di nomina del nuovo Coordinatore.

15. La composizione della Struttura Tecnica di Missione, quale risultante alla data del presente decreto, rimane confermata, senza necessità di procedere al rinnovo di nomine e/o incarichi che siano già conferiti alla data del presente decreto.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Art. 6

(Advisor Università, Enti di ricerca e Società)

1. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi quale *Advisor*, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati, nella pianificazione, nell'organizzazione e nel monitoraggio di programmi e progetti e nelle analisi economico-finanziarie. Gli *Advisor* sono selezionati nel rispetto delle vigenti norme in materia di affidamento dei contratti pubblici di servizi.
2. La Struttura Tecnica di Missione potrà altresì avvalersi, ai sensi della normativa vigente, della collaborazione di società a controllo pubblico secondo il modello dell'*in house providing*.

Art. 7

(Alta sorveglianza)

1. Le funzioni di Alta sorveglianza delle grandi opere sono svolte dal Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, di cui al decreto ministeriale del 15 aprile 2002, con il supporto della Struttura Tecnica di Missione.
2. Per i compiti di Alta sorveglianza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con gli Organi di Controllo e con l'Autorità nazionale anticorruzione. Per i medesimi compiti o per specifiche attività di verifica o controllo, può essere stipulato, altresì, uno specifico protocollo di intesa con il Comando generale della Guardia di Finanza, prevedendo l'assegnazione di personale appartenente al Corpo in posizione di comando, distacco o analoghe posizioni previste dal rispettivo ordinamento.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, per quanto non recepiti nel presente decreto, i seguenti decreti: a) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194; b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2015, n. 232; c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 aprile 2016, n. 105; d) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2016, n. 469; e) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 giugno 2018, n. 313.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono imputati al capitolo 1080 "Spese per il funzionamento della struttura tecnica di missione nonché per le attività di istruttoria e monitoraggio relative alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Tabella 10 - Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" - Programma "Opere Strategiche" per l'anno 2019 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Le attività di carattere organizzativo, ivi compresa la stipula dei contratti, inerenti al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 1 sono espletate dal Coordinatore della Struttura, salva comunque l'attività amministrativo-contabile rimessa al competente Centro di responsabilità.
3. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Sen. Danilo Toninelli
